



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 10, rubricato "Competenze disciplinari";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 185/19 dell'11 marzo 2019, e, in particolare, l'art. 16 (*Collegio di disciplina*), commi 2 e 3;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 827/19 del 31 ottobre 2019, e, in particolare, l'art. 30 relativo alla composizione e alle procedure per la costituzione del Collegio di disciplina;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina emanato con decreto rettorale n. 829/19 del 31 ottobre 2019;

VISTO il decreto rettorale n. 504/16 del 31 maggio 2016, successivamente modificato con decreto rettorale n. 266/18 del 26 marzo 2018, relativo alla nomina del Collegio di disciplina di questo Ateneo, triennio 2016-2019;

RILEVATA la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio di disciplina a norma dell'art. 16 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento di questo Ateneo;

TENUTO CONTO che, con separato provvedimento, si darà avvio alla procedura per la nomina dei componenti esterni all'Ateneo nel Collegio di disciplina secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento;

DECRETA

Collegio di disciplina (art. 16 Statuto) – triennio 2019-2022

Art. 1

Indizione elezioni componenti interni

1. Ai fini della costituzione del Collegio di disciplina di questa Università, sono indette le elezioni dei seguenti componenti interni, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno 5 anni:
 - n. 2 professori ordinari (un componente effettivo e uno supplente)
 - n. 2 professori associati (un componente effettivo e uno supplente)
 - n. 2 ricercatori di ruolo (un componente effettivo e uno supplente).
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno **martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.00**.
3. Il seggio elettorale sarà allestito in un'apposita Aula del Rettorato dell'Università.
4. I componenti del seggio elettorale saranno nominati con decreto rettorale almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni; nel decreto sarà, altresì, indicata l'ubicazione del seggio.



5. La durata in carica dei componenti interni all'Ateneo nel Collegio di disciplina, salvo modificazioni del proprio stato giuridico, è triennale e decorre dalla data del provvedimento di nomina del Collegio di disciplina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2

Elettorato, candidature e validità delle elezioni

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
2. L'elettorato attivo spetta, per i componenti professori ordinari, ai professori ordinari; per i componenti professori associati, ai professori associati; per i componenti ricercatori di ruolo, ai ricercatori di ruolo.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
4. I professori e i ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo definito hanno titolo all'elettorato passivo solo se, entro i tre giorni successivi alla indizione delle elezioni, presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
5. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia ad usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina.
6. L'Amministrazione predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
7. Gli elenchi di cui al precedente comma sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse, presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, la loro appartenenza al corpo elettorale alla data delle votazioni.
8. Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 3

Commissione elettorale

1. Ai sensi degli artt. 32 e 40 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è così costituita:
 - Prof. Leonardo VARVARO professore di prima fascia, Presidente
 - Prof. Carlo SOTIS professore di seconda fascia, componente
 - Dott.ssa Grazia SOMMARIVA ricercatore di ruolo, componente
 - Avv. Maria Assunta MOROSINI personale tecnico-amm.vo, componente

el su



- Sig.ra Olga PALOMBI personale tecnico-amm.vo, componente, con funzioni di Segretario.
2. La Commissione elettorale svolge compiti consultivi, accerta la validità delle candidature presentate, disciplina la propaganda elettorale, decide sulle contestazioni e sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini per l'elaborazione dei dati definitivi.
 3. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati attestati dal verbale trasmesso dal seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dal precedente articolo 2, comma 8, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle eventuali contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
 4. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. Il componente supplente è il secondo degli eletti.
 5. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo la maggiore età.

Art. 4

Presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo, per le elezioni dei rappresentanti di cui all'precedente articolo 1, le candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio URP e Affari Istituzionali (Rettorato, Via S. Maria in Gradi, 4 – Viterbo) **entro le ore 13.00 di lunedì 25 novembre 2019** (quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni) con apposita dichiarazione sottoscritta. L'Ufficio resterà aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
2. Le candidature devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali:
 - professori ordinari : almeno 7 firme
 - professori associati: almeno 13 firme
 - ricercatori di ruolo: almeno 5 firme
3. Le sottoscrizioni e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 5

Pubblicità degli atti e norme di rinvio

1. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo: <http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni>
2. Le elezioni di cui al presente decreto sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina emanato con decreto rettorale n. 829/19 del 31 ottobre 2019.

Viterbo, 08.11.2019

IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini

DS

1) dec_ele_inter_Coll_2019